

Amministrativo 29 Aprile 2021

I privati e gli accordi di programma nella pianificazione del territorio

di Pierluigi Giammaria*

In breve

In tema di esercizio del potere di pianificazione urbanistica del territorio, il Consiglio di Stato sancisce l'impossibilità di configurare una situazione di affidamento in capo al privato

"L'accordo di programma è una species del più ampio genus degli accordi fra amministrazioni regolati dall'art. 34, d.lgs. n. 267/2000 e, in via residuale, dall'art. 15, l. n. 241/1990, costituisce un modulo di semplificazione procedimentale per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che interessano più amministrazioni e non è qualificabile alla stregua di un qualsiasi contratto civilistico o negozio ai sensi del codice civile.

Con particolare riferimento al settore della programmazione del territorio, la presenza e l'intervento di soggetti privati nelle fasi preliminari dell'accordo di programma, in vista di uno sviluppo che potenzialmente poteva coinvolgere attività ed interessi dei medesimi, non implica alcuna responsabilità per l'amministrazione che decide di recedere dal processo formativo dell'accordo, né i suddetti soggetti sono titolari di una situazione di affidamento giuridicamente rilevante sulla conclusione dell'accordo di programma, ma solo di un interesse di mero fatto".

Cons. di Stato - Sezione IV sent. 2999 del 13 aprile 2021

Clicca qui per leggere il contributo integrale